



COMUNE DI SANSEPOLCRO
PROVINCIA DI AREZZO

Al Sig. SINDACO
del Comune di Sansepolcro
comunesansepolcro@postacert.toscana.it

Oggetto: Richiesta di autorizzazione di occupazione di suolo pubblico temporaneo a servizio di attività commerciali di somministrazione di alimenti e bevande. ANNO 2021.

Il sottoscritto
In qualità di titolare del pubblico esercizio denominato
Con sede in
Partita I.V.A.
Cell. email
Pec
In relazione all'attività commerciale posta in
censita al vigente Catasto al foglio n° part.lla sub.

**AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE
RICHIEDE**

L'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande nello spazio adiacente al proprio esercizio, per una superficie di m
per un totale di mq, come evidenziato nella planimetria allegata, per il periodo che va dal al

L'area occupata sarà allestita con

.....
.....
.....

A Tal Fine: Consapevole della responsabilità cui può andare incontro in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, come previsto dagli artt. 496 del codice penale e 26 della Legge 4 gennaio 1968 n. 15 e successive modificazioni, e del fatto che in caso di dichiarazioni non veritiere si ha la decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della presente dichiarazione, come previsto dall'art. 11, comma 3, del D.P.R. n. 403 del 20 ottobre 1998.

DICHIARA

1. Che i dati sopra riportati sono veri;
2. Che l'attività di somministrazione di alimenti e bevande in pertinenza esterna risulta conforme a quanto dichiarato nella DIA di notifica ai sensi del regolamento CE n° 852/2004;
3. Che la superficie interna dei locali, adibita alla somministrazione di alimenti e bevande è di mq;
4. Di essere a conoscenza che al fine di non incorrere nelle relative sanzioni ovvero nella decadenza prevista dalla vigente normativa, l'attività di somministrazione di alimenti e bevande deve essere

esercitata nel rispetto delle vigenti norme in materia igienico-sanitaria, di edilizia, di urbanistica, di sicurezza e di destinazione d'uso dei locali;

5. di essere già in possesso dell'autorizzazione di occupazione suolo pubblico con pertinenza esterna rilasciata in data ovvero di non essere in possesso dell'autorizzazione di occupazione suolo pubblico con pertinenza esterna
6. Di aver preso visione e di rispettare quanto previsto nell'allegato disciplinare relativo alle modalità di occupazione di suolo pubblico.

SOLLEVA

il Comune di Sansepolcro da ogni responsabilità nei confronti dei terzi.

ALLEGA:

- Fotocopia sottoscritta di un documento d'identità valido;
- Relazione descrittiva;
- Progetto/schema di occupazione di suolo pubblico;
- Documentazione fotografica.

Sansepolcro, lì

Il Dichiarante

**DISCIPLINARE RELATIVO ALLE MODALITA' DI OCCUPAZIONE
ELEMENTI ESSENZIALI DA RISPETTARE AI FINI DELLA SICUREZZA STRADALE E
DEL CONGRUO UTILIZZO DEGLI SPAZI**

1. Le occupazioni di suolo pubblico, dovranno essere effettuate in misura congrua, frontistante il proprio esercizio, anche se separato da viabilità (ferme restando le condizioni di sicurezza previste dal Codice della Strada) ovvero lateralmente al proprio esercizio previo assenso scritto dell'avente diritto (per avente diritto si intende il titolare dell'attività economica confinante es. negozio, ecc.).
2. La predetta occupazione è consentita nel rispetto delle norme imperative di legge quali, ad esempio, quelle dettate dal Codice della Strada o dalla normativa circa l'eliminazione delle barriere architettoniche, igienico sanitarie e fatti salvi in ogni caso i diritti dei terzi.
3. Ai sensi del comma 5 dell'art. 9 ter del Decreto Legge n. 137 del 28/10/2020, così come coordinato dalla legge di conversione del 12/12/2020 n. 176, a far data dal 01/01/2021 e fino al 31/03/2021, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale, paesaggistico, da parte degli esercizi commerciali, con strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purchè funzionali all'attività di somministrazione di alimenti e bevande, non è subordinata alle autorizzazione di cui agli art. 21 e 146 del codice di cui al decreto legislativo 42/2004. Inoltre per la posa in opera di dette strutture amovibili è disapplicato il limite temporale di cui all'art. 6 comma 1, lettera e bis), del testo unico di cui al DPR n. 380/2001. Successivamente la data del 31/03/2021 è stata prorogata al 31/12/2021 dall'art. 30 comma 1 lett. b) del D.L. n. 41 del 22/03/2021.
4. Tutte le occupazioni dovranno rispettare il decoro e utilizzare elementi e attrezzature leggeri, facilmente rimovibili e coerenti con il contesto urbano. In particolare:
 - I tavoli e le sedie da posizionare esclusivamente all'interno degli spazi autorizzati dovranno avere struttura portante in metallo, in legno o in ghisa;
 - La copertura degli spazi concessi deve essere effettuata con ombrelloni di forma quadrata o rettangolare, tende fisse o gazebo; la struttura portante degli ombrelloni deve essere in legno naturale o ferro, mentre per strutture diverse la struttura portante potrà essere soltanto in ferro, la copertura dovrà essere in tela impermeabilizzata con esclusione di materiale plastico, privo di scritte pubblicitarie. Non è consentito il posizionamento di ombrelloni e gazebo in continuità con tende fisse.
 - E' consentita l'installazione di pedane in legno colore scuro o metallo tinteggiato in colore grigio piombaggine, nonché il posizionamento di fioriere a delimitazione dello spazio concesso, in base alle esigenze del luogo e alle normative sanitarie; Le pedane non devono interferire con gli elementi dell'arredo urbano esistenti, né impedire il regolare deflusso delle acque meteoriche e l'accesso ad eventuali caditoie e chiusini. La quota di imposta del piano di calpestio della pedana non può superare la quota di +15 cm dalla quota stradale;
 - Le fioriere a delimitazione dello spazio concesso devono essere abbinare con le altre componenti dell'arredo urbano di cui fanno parte e con l'ambiente circostante. Le fioriere ed i vasi possono essere realizzati esclusivamente in cotto, materiale finto cotto, ferro, o ghisa e devono essere uguali tra di loro.
 - Tutti i manufatti ed arredi devono essere realizzati con materiali ed impianti a norma di legge, provvisti delle relative certificazioni, se dovute.
 - L'eventuale illuminazione degli spazi concessi potrà essere eseguita con soluzioni di design semplice e dovrà essere consegnata copia della certificazione di conformità dell'impianto all'Ufficio Lavori Pubblici.
5. Non potrà essere modificata la natura dell'attività autorizzata.
6. Dovranno essere evitati ingombri su marciapiedi e attraversamenti al fine di garantire la

mobilità dei cittadini ed in particolare delle persone con disabilità.

7. Dovrà essere favorito l'accesso nelle strutture da parte delle persone con disabilità attraverso l'eliminazione delle barriere architettoniche.
8. La violazione delle suddette prescrizioni darà luogo all'applicazione delle sanzioni previste per legge e farà venire meno il titolo per l'occupazione.
9. L'occupazione della sede stradale non deve creare pericolo o intralcio per la circolazione pedonale, ciclabile e veicolare.
10. Non deve essere occultata la segnaletica stradale relativamente ai cartelli di pericolo, precedenza, divieto e obbligo. Nel caso, la segnaletica occultata deve essere ripetuta apponendola in modo fisso e visibile alle strutture delle pertinenze esterne.
11. Nelle strade pedonalizzate deve essere garantito uno spazio per i flussi pedonali e i mezzi di soccorso di larghezza non inferiore a mt. 3,00 a centro strada.
12. Nei tratti di strada pedonalizzati, di larghezza inferiore a mt 6,00 è possibile collocare le pertinenze esterne garantendo uno spazio libero per i flussi pedonali non inferiore a mt 2,00.
13. Gli ombrelloni possono sporgere dall'area di occupazione fino ad un massimo di 1,00 mt solo su area pedonale garantendo un'altezza della falda da terra non inferiore a 2,00 mt.
14. E' ammissibile occupare aree poste oltre la carreggiata veicolare solo su strade locali, a senso unico, ad una corsia, soggette a viabilità marginale e traffico ridotto.
15. Non sono ammesse manomissioni, di alcun genere, del suolo pubblico.
16. E' fatto obbligo mantenere lo spazio pubblico dato in uso in perfetto stato igienico-sanitario, di nettezza, di sicurezza e di decoro.
17. Tutti gli elementi costitutivi delle strutture esterne e delle pedane devono essere mantenuti sempre in ordine, puliti e funzionali.
18. Allo scadere dell'orario disposto per l'interruzione del servizio all'aperto, gli elementi di arredo dovranno essere resi inaccessibili alla clientela ed al pubblico, all'interno della apposita delimitazione o, ove presente, sulla pedana, pena l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste delle normative attualmente vigenti.